

Dott. Paolo Costanzo
Dott.ssa Francesca Novati
Dott. Alberto Canclini
Dott. Francesco Carnevali
Dott. Marco Girelli
Dott.ssa Silvia Passalacqua
Dott. Francesco Cospito
Dott.ssa Cinzia Finesso
Dott. Tommaso Ferraro

Dott.ssa Gessica Rizzo
Dott.ssa Valentina Codevilla

of Counsel

Dott. Stefano Carlino
Dott. Giovanni Intrigliolo
Dott. Stefano Santucci
Dott.ssa Barbara Nicolini

Costanzo & Associati Newsletter: Legge di Bilancio 2018

Milano, gennaio 2018

Dott.ssa Francesca Novati e Dott. Tommaso Ferraro

Ai Gentili Clienti,

Legge di Bilancio 2018: le principali novità

In data 29 dicembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, Legge n. 205/2017 (nel prosieguo “Legge di Bilancio 2018”).

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato importanti novità in tema di lotta all’evasione fiscale, azzeramento delle clausole di salvaguardia IVA, obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati, stretta alle compensazioni dei crediti IVA, nuova fase della rottamazione delle cartelle Equitalia,

sanatoria del contante, estensione dello *split payment*, riforma delle pensioni, interventi a favore dell'occupazione giovanile, rinnovo delle assunzioni agevolate a tempo indeterminato, sconti fiscali sul salario di produttività, riduzione del costo del lavoro, incentivi per gli investimenti di Impresa 4.0 e bonus edilizi.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel testo della Legge di Bilancio 2018 e nel Collegato Fiscale.

Super ammortamento ed iper ammortamento

Tra le principali misure in materia di **riduzione della pressione fiscale** contenute nel **DDL della legge di Bilancio** troviamo l'articolo 5, confermata dalla legge di Bilancio, che dispone **la proroga** anche per l'anno **2018** delle agevolazioni note come iper ammortamento e super ammortamento che consentono ad imprese e professionisti di **maggiore** le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di **nuovi investimenti effettuati**. L'articolo 5, al comma 1, infatti, proroga, con alcune novità, il super ammortamento, cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di Bilancio 2017.

La norma prevede che per i titolari di redditi d'impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, **l'aumento del 30% del costo di acquisizione** dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque prorogata, ma rispetto al passato nella misura del **30%** in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente.

L'acquisto del bene deve avvenire tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. E' possibile prorogare il termine al 30 giugno 2019 a condizioni che entro il 31 dicembre 2018 l'ordine del bene risulta accettato dal venditore e sia stato effettuato un acconto in misura pari almeno al 20% sul costo di acquisto.

Da un punto di vista oggettivo la norma prevede l'esclusione dall'agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa

(la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Questa è una novità rispetto alla legge di Bilancio 2017.

L'articolo 5, comma 2, proroga l'**iper ammortamento** disposto dalla legge di Bilancio 2017, agevolazione che consente di aumentare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

L'acquisto del bene deve avvenire tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. E' possibile prorogare il termine al 31 dicembre 2019 alle condizioni viste precedentemente per il comma 1.

Sterilizzazione incremento IVA e accise

L'articolo 2 completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Legge di Bilancio che rimanda all'anno successivo il possibile aumento. L' aliquota Iva al 10%, si legge, aumenterà "di 1,5 punti percentuali dal primo gennaio 2019" (contro 1,14 punti dal primo gennaio 2018) e "di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal primo gennaio 2020" (contro ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal primo gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal primo gennaio 2020 rispetto all'anno precedente). L'Iva al 22%, invece, si legge nel testo definitivo della manovra, aumenterà di 2,2 punti percentuali dal primo gennaio 2019 e "di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal primo gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal primo gennaio 2021".

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

L'articolo 3 comma 1, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*). Un'altra novità riguarda l'abbassamento dal 65% al 50% della detrazione per schermature solari, infissi e caldaie a condensazione e biomassa, motivata dal fatto che il rendimento reale di questi interventi è più basso rispetto ad altri.

In sintesi:

- detrazione al 65% anche per il 2018 degli interventi qualificati con riferimento, fino al 31 dicembre 2017, ai valori di trasmittanza termica del Dm 11 marzo 2011;
- detrazioni fino al 2021 su parti comuni dei condomini con detrazione al 70% per gli interventi sull'involucro dell'edificio che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o con detrazione al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (Dm 26 giugno 2015);
- detrazione 50% per finestre, caldaie con impianto a condensazione o installazione di schermature solari.

Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)

Rifinanziata per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 la Sabatini ter, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La misura prevede, infatti, la concessione di finanziamenti alle PMI da parte delle banche e degli intermediari finanziari che aderiscono ad apposite convenzioni tra ABI, CDP e MISE.

La proroga dell'agevolazione nel 2018, dunque, è una delle novità per le imprese inserite all'interno della Legge di Bilancio 2018.

L'accesso all'**agevolazione beni strumentali della Nuova Sabatini 2018** è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

C&A

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- attività finanziarie e assicurative;
- attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti".

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- **2,75% per gli investimenti ordinari**
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Nella Legge di Bilancio 2018 è previsto un credito d'imposta per le spese di formazione Industria 4.0 pari al 50% del costo del personale dipendente impiegato nei corsi di formazione. Il credito è compensabile in dichiarazione dei redditi. Per poter godere dell'agevolazione fiscale è necessario che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Si tratta di un credito di imposta pari al 50 per cento del costo del personale dipendente impegnato nei corsi di formazione in determinati ambiti e su particolari tecnologie, purché l'impresa abbia complessivamente sostenuto un numero di ore di formazione nell'anno in corso superiore alla media delle ore di formazione sostenute nel triennio 2015-2017.

E' ammesso un credito fino ad un importo massimo annuo pari ad euro 300.000 per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate dopo il 31 dicembre 2017 e con riferimento al costo aziendale dei lavoratori dipendenti. Il beneficio è previsto solo se con riferimento ad attività di formazione per acquisire o consolidare conoscenze delle tecnologie previste dal piano 4.0. L'obiettivo è formare i lavoratori per Industria 4.0, infatti, per essere competitive le aziende italiane si devono trasformare e innovare, nella consapevolezza che al di là di tecnologie e processi sono le persone con le loro competenze che possono fare vincere le sfide legate alla quarta rivoluzione digitale.

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – fatturazione elettronica

La Legge di Bilancio 2018 prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei forfettari, a partire dal 1° gennaio 2019. Tale misura ha lo scopo di aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare in modo efficace l'evasione fiscale.

L'intento del Governo, quindi è quello di rendere obbligatoria dal 2019 la fattura elettronica per gli scambi commerciali B2B, ossia, tra imprese e professionisti.

In pratica, rendendo obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati, l'Agenzia delle Entrate ed il Governo, mirano a raggiungere determinati obiettivi quali, la riduzione dell'evasione fiscale e la semplificazione fiscale con la conseguente riduzione del numero degli adempimenti fiscali.

La fattura elettronica tra privati, è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata però, in maniera digitalizzata.

Ciò significa che la fatturazione B2B, ossia Business to Business o altrimenti detta fatturazione tra privati, invece che essere in formato cartaceo è emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico in grado di assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Già a partire dal 1° luglio 2018 alcuni soggetti privati avranno l'obbligo di fatturazione elettronica, ovvero:

- Privati che effettuano cessioni di benzina o gasolio per motori;
- Privati che prestano la propria opera in subappalto nell'ambito di un appalto pubblico avranno l'obbligo di fatturazione elettronica.

Nell'ambito dei rapporti tra privati, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il sistema Interscambio. Sono esonerati da tale obbligo coloro che rientrano nell'ambito del regime forfettario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

Rottamazione cartelle bis

Sono ammessi alla nuova definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2016 anche i contribuenti che non hanno aderito alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016. Alla rottamazione bis 2018, potranno aderire tutti, anche chi non ha presentato la domanda di adesione alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.

I contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, possono farlo ora, entro il 15 maggio 2018.

Ciò significa che i contribuenti possono aderire alla definizione agevolate delle cartelle notificate dal 2000 al 30 settembre 2017.

Per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne **sono stati esclusi** perché non hanno pagato le rate successive, possono rientrare nella nuova rottamazione bis se:

- entro il 31 marzo 2018, pagano le rate scadute in un'unica soluzione;
- entro il 31 luglio 2018: pagano l'importo condonato con aggiunta degli interessi di mora.

La nuova rottamazione bis 2018 funziona così: il cittadino o l'impresa che ha visto notificarsi tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 settembre 2017, una o più cartelle di pagamento, può accedere, previa

apposita domanda, alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione, ottenendo così il condono di sanzioni ed interessi.

Split payment

La Legge di Bilancio 2018 ha ampliato il perimetro soggettivo di applicazione del regime, ricomprendendovi anche enti e fondazioni, oltre a PA e società.

Con effetto dal 1° gennaio 2018, lo *split payment* si applica, infatti, anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%. *Split payment* anche per le società controllate direttamente o indirettamente da questi enti e per le società partecipate dagli stessi, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%. Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2018 ha disposto una ulteriore estensione del perimetro applicativo dello *split payment*: prosegue così la lotta all'evasione dell'IVA.

Dunque, oltre ai soggetti già interessati, con effetto 1° gennaio 2018, lo *split payment* si applica anche a:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co.1, n. 1, c.c., anche da enti di cui ai punti precedenti;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da enti di cui ai punti precedenti.

Plusvalenze partecipazioni e dividendi al 26%

I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno

assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26% (la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate).

Con la legge di Bilancio 2018 cambia, dunque, il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni societarie "qualificate": viene infatti introdotta la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26%, determinando così un sostanziale allineamento con quanto già è previsto per le partecipazioni "non qualificate".

Si prevede una tassazione sostitutiva del 26% nel caso di realizzo di plusvalenze da cessione di quote detenute da persone fisiche e di distribuzione di dividendi da parte di società di capitali sempre a favore di persone fisiche, indipendentemente dunque dalla classificazione della partecipazione (qualificata o meno).

Il nuovo regime si applicherà alle **plusvalenze** realizzate a partire **dal 1° gennaio 2019** e agli **utili** percepiti a partire **dal 1° gennaio 2018**, mentre la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente (con aliquota del 58,14%) se deliberata nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

L'efficacia della disposizione non sarà, dunque, immediata.

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l'imposta del 26% mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all'aliquota IRES come di seguito indicato:

- 58,14% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- 49,72% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2008 al 2016);
- 40% per i dividendi formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Nel confronto con la tassazione a Irpef e relative addizionali, saranno marginalmente avvantaggiati con la nuova disposizione i percettori di dividendi nella fascia di reddito oltre i 75 mila euro. Rischiano, invece, di essere notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incasseranno dividendi e che si troveranno negli scaglioni di reddito più bassi.

Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano

Per gli anni 2018 e 2019, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei periodi indicati, per le imprese con organo superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale.

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

RITA, Rendita Integrativa per la Pensione Anticipata è una misura introdotta dalla riforma pensioni entrata in vigore con la scorsa Legge di Bilancio e che consente a specifiche categorie di lavoratori, di accedere all'APE, ossia al nuovo assegno pensionistico, utilizzando a copertura parziale o totale del finanziamento bancario, erogato tramite l'Inps necessario per andare in pensione anticipata, con la Rita. Rita, dunque, è una misura sperimentale, in vigore fino alla fine del 2018, che consente ai lavoratori di accedere alla pensione anticipata, utilizzando la pensione complementare.

A cambiare sono la platea dei beneficiari Rita 2018, rendita integrativa per la pensione anticipata APE e i requisiti.

In particolare, sono 2 le novità più importanti:

1) La prima novità è che dal 2018, si allarga la platea dei beneficiari. Dal prossimo anno, RITA 2018, infatti, potrà essere utilizzata anche da:

- chi perde il lavoro nei 5 anni precedenti al diritto a percepire la pensione di vecchiaia;
- disoccupati da 24 mesi.

Per le due nuove categorie RITA, sarà necessario anche aver maturato almeno 20 anni di contributi previdenziali.

2) La seconda novità Rita 2018 è che grazie alla nuova Legge di Bilancio 2018, è stato abolito il requisito anagrafico che consente al beneficiario di accedere a RITA solo al compimento dei 63 anni di età.

Credito di imposta per le PMI che si quotano

La legge di Bilancio 2018 introduce un credito d'imposta per le spese di consulenze sostenute dalle PMI che intendono quotarsi.

In particolare, le PMI devono rientrare nella definizione dalla raccomandazione 2003/361/CE successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione in uno stato membro dell'unione europea o dello spazio economico europeo.

A queste imprese è riconosciuto nel caso di ottenimento all'ammissione alla quotazione un credito d'imposta fino a un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 2020 per la predetta finalità.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito e in quelle successive finchè non se ne esaurisce l'uso.

Spesometro

Non si applicano sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizioni che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018. I contribuenti, su opzione, possono effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la trasmissione può avvenire con un unico documento cumulativo.

Si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti IVA che abbiano optato per l'uso del Sistema di Interscambio.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Confermata la consueta proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Anche quest'anno la Legge di stabilità prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

- dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
- delle partecipazioni in società non quotate posseduti:
 - dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa,
 - società semplici,
 - società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR,
 - enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Il 30 giugno 2018 è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale.

Disposizioni in materia di sport

La Legge di Bilancio 2018 istituisce anche un credito d'imposta erogazioni liberali per ristrutturazione impianti sportivi pubblici (Commi 363-366) prevedendo un credito d'imposta per coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. Il credito è pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all'Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti devono comunicare all'Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori.

Web tax al 3%, no per l'e-commerce

La **web tax** prevista dalla Legge di Bilancio 2018, che entrerà pienamente in vigore soltanto dal 1° gennaio 2019, è un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici.

La Legge di Bilancio 2018 dopo varie ipotesi per l'introduzione di una web-tax che doveva colpire i colossi del web, ha optato per la tassazione delle transazioni commerciali tramite il web con una aliquota del 3% sull'importo delle transazioni al netto dell'Iva. L'entrata in vigore pertanto è prevista dal 1 gennaio 2019.

La web tax si applicherà, sui servizi effettuati tramite mezzi elettronici, ovvero:

- “quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione” ad esclusione delle attività di *e-commerce*;
- servizi online indicati e le attività pienamente dematerializzate che saranno tassate con un'imposta ad aliquota fissa pari al 3%, calcolata sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi al netto dell'IVA e sarà dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

Sulla base di quanto formulato invece dall'emendamento in Legge di Bilancio 2018, saranno **esonerati** dalla web tax:

- le imprese agricole;
- i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dall'articolo 1, commi 54-89 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- chi abbia aderito alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Novità Gruppo IVA

Modificata nella Legge di Bilancio 2018 la disciplina delle operazioni IVA infragruppo. Dal 2018 entra, infatti, in scena il nuovo soggetto passivo definito “Gruppo IVA”, ma soltanto tra soggetti passivi

stabiliti nel territorio dello Stato, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolati tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Mediante l'inserimento degli articoli da 70-bis a 70-duedecies nel Titolo V-bis del DPR n.633/1972 viene previsto che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, possono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo.

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 70-quinquies del DPR n.633/1972, in ordine alle operazioni effettuate dal gruppo Iva o allo stesso rese, la Legge di Bilancio 2018 ha disposto che:

- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede** o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede** o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede** o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede** o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Credito d'imposta a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche

Importante novità per l'anno 2018 è l'agevolazione fiscale sotto forma di **credito d'imposta a favore di imprese e professionisti a valere sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche**, introdotta dal Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (cosiddetta manovra correttiva 2017). Si tratta di una importante opportunità per le imprese per aumentare, senza troppi costi aggiuntivi, gli investimenti pubblicitari. È previsto infatti un contributo a fondo perduto nella modalità del credito d'imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari incrementali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (per "stessi mezzi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente).

Il contributo è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2018, sotto forma di **credito d'imposta**, in misura pari al:

- **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati da imprese e professionisti;**
- **90% del valore incrementale degli investimenti effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.**

Tale credito sarà utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I contribuenti che possono beneficiare del bonus investimenti pubblicitari, sono:

- **Lavoratori autonomi**, ivi compresi i **professionisti**;
- **Imprese**: di qualsiasi natura giuridica.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Costanzo & Associati,

Dott.ssa Francesca Novati

Dott. Ferraro Tommaso